Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 71 del 15/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 : APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:03, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge, dello Statuto Comunale e della disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, prot n°8446/2020.

Sul punto in oggetto risulta la seguente composizione:

Cognome e Nome	*Funzione*	*Presenza*
FEDELE MIMMO	*Presidente del Consiglio*	*Presente*
MANTOVANI DARIO	*Sindaco*	*Presente*
MAZZA GLORIANA ANTONELLA	*Consigliere comunale*	*Presente*
SOVERINI PAOLO	*Consigliere comunale*	*Presente*
BORSETTI ARIANNA	*Consigliere comunale*	*Presente*
VESTRUCCI SARA	*Consigliere comunale*	*Presente*
PADERNI MASSIMO	*Consigliere comunale*	*Presente*
BARBATANO GIUSEPPE	*Consigliere comunale*	*Presente*
LANDI VALENTINA	*Consigliere comunale*	*Presente*
MEZZAPELLE ANDREA	*Consigliere comunale*	*Presente*
MIMMI LETIZIA	*Consigliere comunale*	*Presente*
STEGANI MARCO	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
ZERBINI GIAMPAOLO	*Consigliere comunale*	*Assente Giustificato*
PRENCIPE ILARIA	*Consigliere comunale*	*Presente*
MATTEUCCI UMBERTO	*Consigliere comunale*	*Presente*
GRUPPIONI GIORGIO	*Consigliere comunale*	*Presente*
STAGNI ESTER	*Vice Presidente del Consiglio*	*Assente Giustificato*

Totale	**Presenti: 14**	**Assenti: 3**

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:
SCALAMBRA ANDREA, SABATTINI GIULIANA, CARLOTTI MARGHERITA, RIGHETTI GIANNI, FATTORI LETIZIA

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Mimmo Fedele assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:
VESTRUCCI SARA, PRENCIPE ILARIA, GRUPPIONI GIORGIO.

Illustra l'argomento in oggetto la Dott.ssa Franca Ramanzin responsabile del servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.12.2020 relativa a: "Approvazione D.U.P. 2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023";

Vista e richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 191 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO la L.108 del 29.07.2021 con la quale è stato convertito il DL 77/2021 " Decreto semplificazioni";

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in particolare:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016",ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione n° 20/CC/2015;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., con propria precedente Deliberazione n° 54 del 14.12.2020 , il Comune ha provveduto:

- alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 12.2019 , confermando le seguenti partecipazioni:

ELENCO SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
1. H.E.R.A. S.p.A.	0,00045%
2. Molinella Futura S.r.l.	100,00%
3. Lepida S.c.p.A.	0,0014%

-ha provveduto all'invio dei relativi atti alla Corte dei Conti E.R. tramite piattaforma Con.TE in data 16.12.2020;

DATO ATTO che:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. unico, devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Preso atto delle partecipazioni in essere, la cui valutazione è stata svolta in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, al 31.12.2020, come di seguito indicato:

ELENCO SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
1. H.E.R.A. S.p.A.	0,00045%
2. Molinella Futura S.r.l.	100,00%
3. Lepida S.c.p.A.	0,0014%

le cui caratteristiche strutturali e finanziarie sono dettagliatamente descritte in allegato alla presente (Allegato A);
Considerato che per le suddette Società si confermano le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di pubblico interesse, in particolare:
1. la società HERA SPA, multiservizi che gestisce il servizio di distribuzione del gas, il servizio idrico integrato nonché il servizio raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti
2. la società Molinella Futura S.r.l., con modalità *in house* , gestisce alcuni servizi comunali nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali;
3. la società Lepida S.c.p.a. gestisce , in base alla Legge .R.E.R. n° 11/2004 , la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31.12.2020;
CONSIDERATO che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio, e che i relativi atti devono essere oggetto di invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti E.R., nonché al Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento allegato alla presente Deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base alle risultanze di cui all'allegato documento, sussistono le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni in essere al 31.12.2020, in particolare:

HERA s.p.a

- società quotata e la relativa partecipazione è detenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 26 comma 3 T.U.S.P.;
- produce un servizio di interesse generale strumentale all'ente e allo svolgimento delle proprie funzioni, distribuzione del gas, servizio idrico integrato, servizio raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti;
- non incorre in alcuno dei casi di cui all'Art.20 comma 2 T.U.S.P.
- non sono previsti interventi di razionalizzazione, anche in ragione della modesta partecipazione societaria (0,00045%)
- il Comune di Molinella intende mantenere la partecipazione in quanto necessaria e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., nonché può mantenere la partecipazione in quanto HERA s.p.a. è società quotata, e la relativa partecipazione è detenuta al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 26 comma 3 T.U.S.P.;

LEPIDA s.c.p.a.

- produce un servizio di interesse generale strumentale all'ente e allo svolgimento delle proprie funzioni, garantendo il collegamento alla rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione; Lepida S.c.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERretre".

Lepida Spa è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i sui Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

- non incorre in alcuni dei casi di cui all'Art.20 comma 2 T.U.S.P.
- non sono previsti interventi di razionalizzazione, anche in ragione della modesta partecipazione societaria (0,0014%);
- il Comune di Molinella intende mantenere la partecipazione in quanto necessaria e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

MOLINELLA FUTURA s.r.l.

- la Società "in house" partecipata al 100% , ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative al patrimonio comunale, alla gestione di servizi pubblici locali e tutte le operazioni a ciò connesse e/o strumentali;
- non incorre in alcuni dei casi di cui all'Art.20 comma 2 T.U.S.P.
- la società attua la disposizione il cui obiettivo è quello di "contenere i costi di funzionamento", il che in termini economico aziendali, consiste nel rivedere la struttura dei costi generali ed ottimizzarli rispetto al rapporto costo-rendimento; ha approvato, ai sensi Art. 6 T.U.S.P., il Regolamento concernente la definizione del sistema di misurazione del rischio di crisi aziendale.
- il Comune di Molinella intende mantenere la partecipazione in quanto necessaria e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 e art 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i;

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito:

Presenti: 14; Votanti: 14; Favorevoli: 12; Contrari 2 (Consiglieri Comunali Prencipe Ilaria, Matteucci Umberto); Astenuti://;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione ordinaria periodica ANNO 2021, <u>per tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020</u> , accertandone i relativi contenuti come da documento allegato alla presente Deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di riconoscere e mantenere , conseguentemente alla suddetta ricognizione e alla motivazioni in premessa riportate, le partecipazioni societarie del Comune di Molinella, come di seguito evidenziato:

ELENCO SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
1. H.E.R.A. S.p.A.	0,00045%
2. Molinella Futura S.r.l.	100,00%
3. Lepida S.c.p.A.	0,0014%

3) Di trasmettere copia della presente Deliberazione e atti allegati:

- a tutte le società partecipate dal Comune
- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti E.R., tramite piattaforma Con.TE
- al Ministero dell'Economia e Finanze;

4) Di pubblicare il presente atto di Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 , in via permanente nel sito internet del Comune di Molinella , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina di Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Società Partecipate;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in virtù dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese per alzata di mano, dal seguente esito: Presenti: 14; Votanti: 14; Favorevoli: 14; Contrari: //; Astenuti: //.

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Mimmo Fedele	Dott. Danilo Fricano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 71 del 15/12/2021